


RG 72515/2010

Sentenza n. 14522/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. 2° CIVILE



in persona del Giudice monocratico dott. Irene Lupo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 26/10/10

DA

FALLIMENTO AUTOSEI GROUP spa in liquidazione in persona del Curatore corrente in Milano ed ivi elettivamente domiciliato in v. Boccaccio 19 presso lo Studio dell'avv. Francesco Dimundo che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione
- ATTORE -

CONTRO

~~XXXXXXXXXXXX~~ A srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv ~~XXXXXXXXXXXX~~ presso il cui studio in Milano ~~XXXXXXXXXXXX~~ è domiciliata per delega in calce all'atto di citazione

CONCLUSIONI

FATTO E DIRITTO

Il fallimento Autosei Group s.p.a. (per brevità: Autosei) in persona del Curatore, debitamente autorizzato dal G.D. con atto di citazione notificato il 26/10/2010 evocava in giudizio la [REDACTED] (per brevità G.M.I.) chiedendo che, ai sensi del novellato art. 67 L.F. comma 2 fossero revocati i pagamenti fatti dall'attore a favore della convenuta; chiedeva inoltre che ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 2 L.F. fosse revocata la restituzione alla convenuta di n. 20 autovetture.

L'attore assume: - che la soc. Autosei Group è stata dichiarata fallita il 14/5/09; - che nel periodo sospetto la soc. Autosei aveva effettuato "a favore della convenuta [REDACTED] (rectius: G.M.I.) nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, pagamenti per un importo complessivo di € 783.668,42", chiedendo la condanna di G.M.I. al pagamento di detto importo; - che la soc. Autosei Group, sempre nel periodo sospetto aveva restituito 20 autovetture a G.M.I. di cui per l'effetto chiedeva la condanna alla restituzione, oppure, in via subordinata, al pagamento del corrispettivo, quantificato in € 631.774,18; - che G.M.I. aveva facoltà di cedere i propri crediti alla s.p.a. [REDACTED] Italia (finanziaria del gruppo [REDACTED]), la quale a sua volta aveva facoltà di concedere ad Autosei dilazioni di pagamento rispetto ai termini indicati in fattura; - che a garanzia del pagamento delle fatture emesse da G.M.I. (e per quanto di competenza cedute a [REDACTED] Italia) erano state rilasciate due fidejussioni bancarie da parte di Banca [REDACTED] rispettivamente di € 100.000,00 e di € 350.000,00, scaduta quest'ultima il 30/6/2008; - che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza era costituita : a) dall'entità dell'esposizione debitoria che durante il primo semestre 2008 ammontava a ben oltre un milione di euro e perciò superiore alle fidejussioni rilasciate da Banca [REDACTED]; b) dal mancato rinnovo della fideiussione scaduta; c) dal bilancio al 31/12/07; d) dalla corrispondenza tra le parti e dalla morosità della convenuta; - che, infine, il patto di riservato dominio non è opponibile alla massa fallimentare, mancando l'indicazione dei beni nella loro individualità

La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 13/4/2011 contestando le domande attrici di cui chiedeva la reiezione eccependo: - che G.M.I. ignorava lo stato di insolvenza della concessionaria; - che ai sensi dell'art. 67 L.F. non sono revocabili i pagamenti effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa; - che gli importi pagati nel periodo sospetto erano inferiori a quelli indicati dall'attore, il quale aveva computato anche pagamenti di fatture [REDACTED] Italia; - che la vendita con riserva di proprietà rispettava gli adempimenti voluti dall'art. 11 D.Legs L. 9/10/2002 n. 231 e quindi la restituzione delle autovetture alla proprietaria G.M.I. non costituiva datio in solutum, né era soggetta a revocatoria.

Prima di trattare le molteplici e complesse questioni svolte dalle parti, è opportuno riassumere i rapporti contrattuali, quali risultano dalla documentazione prodotta da attore e convenuta.

La s.p.a. Autosei Group s.p.a. nasce il 12 dicembre 2007 dalla fusione delle società Autosei Milano s.p.a., Autosei s.r.l. e Carsei. Quest'ultima era già concessionaria di ██████████ s.r.l. in forza di contratto stipulato il 6/5/07 (all. 1 convenuta). Il contratto è stato integrato con il nuovo soggetto giuridico Autosei Group s.p.a. il 27/2/08 (all. 4 attore). In quest'ultimo contratto, richiamato il precedente del 6/05/07, si puntualizzavano *"i termini e le condizioni di vendita degli autoveicoli nuovi per i quali il Concessionario effettuerà il pagamento del prezzo ad una data successiva alla consegna (forniture con pagamento differito)"*.

Le clausole che più rilevano in questa sede sono: la n. 2 (riserva di proprietà di G.M.I. fino al saldo del prezzo); la n. 3 (data di pagamento indicata in fattura); la n. 4/1 (facoltà di G.M.I. di cedere crediti a G██████); la n.4/3 (facoltà di ████████ di concedere dilazione dei pagamenti rispetto alle date indicate in fattura). Nella clausola 4/2 veniva precisato inoltre che *"il Concessionario prende atto e accetta che, a seguito della cessione alla G██████, (questa) potrà esercitare...in nome e per conto della G.M.I. tutti i diritti derivanti a quest'ultima dal Contratto."*

Sulla revoca dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto (art. 67 L.F. comma 2 e comma 3/a)

Il requisito della "scientia decotiois" può essere provato (dal fallimento a cui fa carico) mediante presunzioni, sempre che queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far ritenere dimostrata ex art. 2729 c.c. che il terzo creditore si era reso conto dello stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il debitore (Cass. n. 17333 del 2008; Cass. n. 9903 del 2007).

Si premette che G██████, già braccio finanziario in tutti i continenti della ██████████, grazie agli strumenti interpretativi e critici di cui è dotato, era in grado di percepire i segni rilevatori e sintomatici dell'insolvenza. Non a caso la clausola 10 del contratto 27/2/08 elenca una serie di *"informazioni finanziarie"* che Autosei deve fornire a G██████. La quale, per effetto dei poteri conferitigli da G.M.I. nel contratto del 27/2/08 (a titolo esemplificativo si veda la clausola 4/2 sopra richiamata), assume anche la figura di mandatario con rappresentanza e più precisamente di adiectus solutionis causa. Come è noto l'adiectus solutionis causa – che è il soggetto designato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona indicata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore – non solo presuppone la costituzione del vincolo giuridico obbligatorio, ma implica anche che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l'adempimento, in sua vece, con effetto per lui ugualmente liberatorio.

La corrispondenza tra G██████ e Autosei, di cui copia peraltro era inviata per conoscenza a G.M.I., i solleciti di rinnovare le fidejussioni scadute, l'entità dell'indebitamento, le dilazioni di pagamento sono tutti indizi che un soggetto avveduto e dotato di strumenti di indagine non può ignorare. In

particolare G■■■■, facendo seguito a una dilazione di pagamento concessa l'1/8/08 (all. 6 attore), con raccomandata 14/10/08 (all. 8 attore) – dopo aver sollecitato ancora una volta Autosei a rinnovare la fideiussione bancaria di € 350.000,00 e a provvedere ad accettare la dilazione concessa l'1/08/08 – contestava ritardi nei pagamenti già dilazionati, riduceva “la linea di credito” e infine proponeva ad Autosei “*di accettare un piano di pagamento che Le (rectius: Vi) concederà una ulteriore estensione della dilazione*”.

A questi indizi gravi e concordanti si aggiunge uno stato di notevole difficoltà economica che appare dal bilancio sociale.

Con mail del 16/7/08 (all. sub 6 attore) Autosei inviava a G■■■■ il bilancio di esercizio e relativa nota integrativa. Ai sensi della clausola 10 del contratto 27/2/08 la concessionaria infatti era tenuta a fornire a G■■■■ “*informazioni finanziarie*” tra cui “*ogni anno il relativo bilancio di esercizio*” pena, in caso di inadempienza, la risoluzione del contratto (clausola 11). Dal bilancio al 31/12/2007 risulta che nel passivo dello stato patrimoniale spiccano i debiti verso banche e fornitori per circa € 20.000.000,00 e nell'attivo, oltre ai crediti (circa € 3.500.000,00) e immobilizzazioni materiali (€ 635.000), spiccano le immobilizzazioni immateriali (circa € 5.000.000,00) di cui ben € 2.965.000,00 di avviamento. Trattasi di una posta di bilancio irrealistica dal momento che nel bilancio al 31/12/06 delle società fuse gli indici di redditività (prodromica dell'avviamento) quali il Mol (Margine Operativo Lordo) il Roi (Return On Investments), il Ros (Return On Sale) sono pesantemente negativi e perciò inadatti a generare il bene immateriale in questione. Per tacere poi delle disponibilità liquide che al 31/12/07 erano di soli € 51.000,00. E' appena il caso di aggiungere che G■■■■, società finanziaria di rilievo internazionale, ha conoscenze tecnico-contabili e strumenti giuridici simili a quelli di una banca, tali comunque da consentirgli la valutazione dello stato di dissesto .

Da quanto sopra consegue che l'eccezione della inscientia decotionis formulata dalla convenuta è infondata, e che alla G■■■■ e per essa alla convenuta era noto lo stato di dissesto di Autosei.

Del pari infondata è l'eccezione della convenuta , secondo cui si tratterebbe di pagamenti esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma 3/a L.F.. Affinché i pagamenti (di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa) siano esenti occorre che avvengano “nei termini di uso”. La locuzione suddetta, peraltro inusuale nel lessico giuridico, crea problemi interpretativi di non facile soluzione. Sembra ragionevole ritenere che la stessa vada intesa in un duplice profilo, sia in merito al tempo, sia alle modalità di pagamento e che il criterio a cui attenersi è quello della regolarità dell'adempimento. L'esenzione implica quindi la contestualità e/o la normalità dello scambio. Considerato il primo aspetto, saranno senz'altro esenti da revocatoria i pagamenti avvenuti regolarmente alla loro scadenza in relazione alla prassi commerciale. Non può quindi beneficiare dell'esenzione il pagamento effettuato in ritardo, a maggior ragione se avvenuto a seguito di solleciti. Nel caso di specie le proroghe delle proroghe e la morosità della debitrice, come risulta

dalla corrispondenza sopra esaminata, escludono che i pagamenti di cui l'attore chiede la revoca possano essere considerati normali e tanto meno usuali.

Così risolto positivamente l'an debeat, per quanto riguarda il quantum, contestato dalla convenuta, si osserva che la prova dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto deve essere data dall'attrice, la quale sull'argomento si soffermata a lungo nella memoria di replica depositata il 5/11/2012. Dopo aver elencato un gruppo di documenti che chiama "contabili bancarie" – ma in realtà sono ordini di pagamento, visti dalla Banca, e che trovano la corrispondente esecuzione negli estratti conto - l'attore a pag. 7 della memoria 5/11/12 afferma che i pagamenti sono stati effettivamente eseguiti giacché risultano dagli estratti conto con la causale "ritiro documenti". È appena il caso di osservare che accanto a detta causale non appare il nome del beneficiario e quindi essa non può costituire prova di un pagamento effettuato a favore della convenuta.

I pagamenti, di cui l'attore ha dato prova, mediante la produzione dei 22 (e non 23) ordini dati dalla Banca (tutti allegati sub 23) controfirmati ed eseguiti dall'Istituto di Credito, come risulta dagli estratti conto, sono i seguenti:

- a tergo del doc. n. 23/1 del 18/11/2008,	€ 38.823,02
- a tergo del doc. n. 23/2 del 19/11/2008,	€ 28.743,02
- a tergo del doc. n. 23/5 del 26/11/2008,	€ 26.433,04
- doc. n. 23/6 del 2/12/2008	€ 7.000,00
- doc. n. 23/7 del 5/12/2008	€ 28.445,52
- doc. n. 23/8 del 10/12/2008	€ 33.825,02
- doc. n. 23/9 del 11/12/2008	€ 34.749,04
- doc. n. 23/10 del 16/12/2008	€ 29.121,02
- doc. n. 23/11 del 16/12/2008	€ 29.457,04
- doc. n. 23/12 del 17/12/2008	€ 35.547,02
- doc. n. 23/13 del 19/12/2008	€ 30.406,25
- doc. n. 23/22 del 11/03/09	€ 28.155,71

Totale nei sei mesi anteriori al fallimento € 350.705,68

A nulla rileva che i pagamenti siano stati effettuati a favore di Gr. perché riguardano debiti di Autosei Group nei confronti di G.M.I.

Gli altri allegati sub 23, quali quelli n. 3, 4, in parte il n. 5 e dal n. 14 al 21 sono copie di lettere a firma Autosei che richiede la consegna di certificati di conformità. Buona parte di queste lettere, che non sono controfirmate dalla Banca e quindi prive di valore probatorio, portano nel frontespizio la dicitura "C. [redacted]". Sul punto non è vano ricordare che il lapsus calami nella parte conclusiva dell'atto di citazione ha avuto una sorta di effetto di trascinamento su alcuni documenti prodotti dall'attrice, riguardante appunto la C. [redacted].

Nei limiti e per l'importo di cui sopra va accolta la domanda di revoca ex art. 67 L.F. comma 2 e comma 3/a

Domanda di revoca della restituzione di autovetture ai sensi dell'art. 67 L.F. comma n.2

Con raccomandata del 9/3/09 G.M.I., risolto il contrasto con la concessionaria, comunicava che avrebbe ritirato autovetture ancora in possesso di Autosei, acquistate e non pagate. Le restituzione delle venti autovetture, sottolinea l'attore, costituisce datio in solutum idoneo a ledere la par

condicio creditorum, qualificabile come mezzo anormale di pagamento. L'attore ha prodotto (all. 17) le note di credito emesse dalla convenuta tutte datate 26/3/09, che appaiono avere i medesimi numeri di telaio di fatture emesse da G.M.I. e da questa prodotte (all. 4). In ogni caso la circostanza del ritiro delle autovetture fatturate, non pagate e ancora in possesso di Autosei nel numero e per gli importi indicati dall'attore, non è controverso.

È invece controversa l'opponibilità della riserva di proprietà alla massa, dal momento che, sostiene la Curatela, le clausole contrattuali sono prive dell'indicazione dei beni sulle loro individualità (comparsa conclusionale pag. 25). La convenuta a sua volta ha eccepito che la fattispecie è disciplinata dall'art. 11 D.leg. 9/10/2002 n. 231 ai sensi del quale la riserva di proprietà di cui all'art. 1523 c.c. preventivamente concordata tra le parti per iscritto è opponibile ai creditori dal compratore se è confermato nella singola fattura. Dalla documentazione offerta dalle parti risulta, circostanza questa pacifica, che tutte le fatture di vendita al concessionario emesse da G.M.I. portano prestampata in calce la seguente dicitura: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 3 del D.leg. 231 del 2002 ~~██████████~~ Italia srl conserverà il diritto di proprietà sugli autoveicoli risultanti nella presente fattura fino all'integrale e definitivo pagamento del prezzo." Le fatture (all. 4 della convenuta) appaiono registrate nelle scritture contabili (libro I.V.A. in copia autenticata da Notaio) prodotta dalla convenuta (all. 5).

Da quanto sopra consegue che la riserva di proprietà, nel caso di specie, è opponibile alla massa e la domanda attrice sul punto va respinta.

Le prove sono irrilevanti e vanno respinte.

La parziale soccombenza impone la compensazione delle spese per due terzi; e per un terzo posta a carico della convenuta come da dispositivo.

Il Giudice

P.Q.M.

Ogni contraria istanza e deduzione disattesa, revoca i pagamenti, effettuati nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento e per l'effetto condanna ~~██████████~~ Italia s.p.a. a pagare al fallimenti Autosei Group s.r.l. l'importo di € 350.705,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale al saldo.

Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di causa nella misura di un terzo, che liquida in € 10.000,00 per compensi ed € 500,00 per spese oltre accessori.

Milano 4-12-12

Il Giudice

o7lo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
de lauretis

FATTO AVVISO
TELEMATICO

TRIBUNALE DI MILANO
2^a SEZIONE CIVILE
Sentenza Depositata e Pubblicata
OGGI 24 DIC. 2012